

COMUNE DI MANERBIO

PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE

Cod. Ente 10353

DELIBERAZIONE n. 13 del 02/02/2015

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: MODIFICA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERA GC N.91 DEL 29/09/2014.

L'anno duemilaquindici addì due del mese di febbraio, con inizio alle ore 15:00 nella sala delle adunanze. Previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti di Giunta Comunale.

All'appello risultano:

	PRESENTI	ASSENTI
ALGHISI SAMUELE	X	
BOSIO FABRIZIO	X	
CARLOTTI NERINA MARIA TERESA	X	
MASINI PAOLA	X	
PRETI GIANDOMENICO	X	
TOMASONI OMAR	X	

Totale 6	Totale 0
----------	----------

Partecipa all'adunanza IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. ANTONIO PETRINA il quale provvede alla redazione del seguente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO DOTT. SAMUELE ALGHISI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, con propria deliberazione n. 91 del 29/09/2014, è stata modificata la convenzione n.9034 Rep. del 14/07/2000, stipulata con la società "Angel's centro fitness di Bianzani Stefano", per la modifica della durata della stessa e per la partecipazione all'accordo di una terza società sportiva, denominata "Lex Fit Welness" di Schiavi Diletta;

PRESO ATTO che:

- il sig. Bianzani ha adempiuto agli obblighi a suo carico, previsti nella convenzione approvata con la suddetta deliberazione;
- la nuova convenzione ha una durata di tre anni, dal 2014 al 2016 e contempla il versamento a favore del Comune di un contributo, a titolo di sponsorizzazione annuale, di euro 2.000,00;
- tale contributo doveva essere a carico della società della sig.ra Schiavi;
- la sig.ra Schiavi, dopo l'approvazione della Giunta, non ha più voluto aderire agli accordi stabiliti;
- il sig. Bianzani si è detto disponibile a rientrare come parte contraente con il Comune e a provvedere al versamento del suddetto contributo, chiedendo solo la possibilità di posticipare le date di saldo annuale;

VISTO il nuovo schema di convenzione tra il Comune di Manerbio e la ditta "4010 di Bianzani Stefano", allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale, che si ritiene meritevole di approvazione;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
- lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità contabile dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione;

AD unanimità di voti favorevoli, espressi in forma di legge;

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE il nuovo schema di convenzione, da stipulare con la ditta "4010 di Bianzani Stefano", per i motivi esposti in premessa e come dettagliato nel testo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per il periodo 2014 - 2016;
- 2) DI AUTORIZZARE il Responsabile di Area a compiere tutti gli atti necessari, conseguenti alla presente deliberazione, compresa la sottoscrizione della convenzione;

CON successiva votazione unanime, espressa in forma di legge, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgs 18.08.200, n. 267.

Proposta di Delibera della Giunta Comunale

**OGGETTO: MODIFICA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERA GC N.91
DEL 29/09/2014.**

PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA

FAVOREVOLE sotto il profilo tecnico - art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data 29/01/2015



La Responsabile di Area
Dott.ssa Marina Staurenghi

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

FAVOREVOLE sotto il profilo contabile - art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data 02/02/2015



Il responsabile di area
Dott. Rossano Marchiori

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dott. Emanuele Alghisi



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Petrina

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE - COMUNICAZIONE AI
CAPIGRUPPO CONSILIARI**

- La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal: 09 FEB. 2015 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
- Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione il giorno della pubblicazione, ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.




IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Petrina

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Petrina





COMUNE DI MANERBIO
Provincia di Brescia

Allegato delibera G.C.
n. 13 del 02/02/2015

SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA DITTA
"4010 DI BIANZANI STEFANO"

Il Segretario Generale
Dott. Antonio Petrina



CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MANERBIO E LA DITTA "4010 DI BIANZANI STEFANO" PER DEROGA DI CUI ALL'ART. 29 DELLE NORME TECNICHE DEL PGT.

L'anno duemilaquindici il giorno _____ del mese di _____ in Manerbio presso la residenza municipale sita in Piazza C. Battisti,1

TRA

Il COMUNE DI MANERBIO, rappresentato dal Responsabile dell'Area Servizi alla Persona dott.ssa Marina Staurenghi, nata a Brescia (BS) il 19.01.1965, che qui agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Manerbio (in prosieguo per brevità chiamato "Comune"), codice fiscale 00303410179 -partita IVA 00553300989;

E

la ditta "4010 DI BIANZANI STEFANO " con sede in Manerbio (Bs), Via San Martino del Carso,6/a, codice fiscale BNZ SFN 76L11 D150N, partita iva 02124400983, nella persona del titolare sig. Bianzani Stefano nato a Cremona il 11/07/1976 e residente in Quinzano D'Oglio (Bs), Via Cascina Mezzullo n.19, codice fiscale BNZ SFN 76L11 D150N;

PREMESSO

- che con atto n. 9034 Rep. del 14/07/2000 è stata approvata una convenzione con la "Angel's Centro Fitness di Bianzani Stefano" per deroga di cui al punto 1.3 dell'art. 17 dell'allora vigente PRG (Piano Regolatore Generale);
- che con delibera GC n. 91 del 29/09/2014 si è reso opportuno modificare la suddetta convenzione, a seguito dell'entrata in vigore del PGT (Piano di Governo del Territorio), avvenuta il 23 dicembre 2009, con pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.L. n. 51;
- che il Piano di Governo del Territorio del Comune di Manerbio prevede al punto 1 dell'art.29 la possibilità di realizzare attività di servizio fino ad un massimo di mq.200;
- che la superficie dell'immobile sopra citato è pari circa a mq. 750;
- che l'immobile sito in MANERBIO (BS), SAN MARTINO DEL CARSO SNC è identificato catastalmente con gli estremi Sezione urbana NCT Foglio 12 subalterno 63, particella numeratore 8, categoria D/6, rendita catastale Euro 6.699,20;
- che nella convenzione approvata con la citata deliberazione n. 91 una delle parti contraenti è la ditta "4010 di Bianzani Stefano", nuova ragione sociale della precedente ditta "Angel's Centro Fitness di Bianzani Stefano";
- che inoltre, nella suddetta convenzione, era presente anche una terza parte che ha deciso poi di recedere dall'accordo;
- che con delibera della Giunta Comunale n. _____ del _____ è stata approvata la modifica alla suddetta convenzione in virtù del recesso sopra menzionato e della conseguente necessaria suddivisione delle quote di sponsorizzazione;

tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante della presente, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune, previa verifica del rispetto delle norme vigenti, conferma l'autorizzazione a favore della ditta " 4010 DI BIANZANI STEFANO " per l'esercizio dell'attività di palestra, in deroga all'art. 29 delle norme tecniche di attuazione del PGT vigente.

ART. 2 - SPONSORIZZAZIONI

La ditta "4010 DI BIANZANI STEFANO " si impegna a versare annualmente al Comune la somma, al netto degli oneri fiscali e di legge comunque a suo carico, di € 2.000,00 a titolo di sponsorizzazione da destinare a sostegno di una o più iniziative in campo culturale e sportivo.

In rapporto alla durata della presente convenzione, il suddetto contributo deve essere versato con le seguenti scadenze:

- rata del 2014 entro il 1° marzo 2015;
- rata del 2015 entro il 1° marzo 2016;
- rata del 2016 entro il 1° marzo 2017.

Qualora la variazione del PGT sia attuata prima della scadenza della presente convenzione, indicata al successivo art.3, l'importo del contributo di sponsorizzazione sarà proporzionale alla frazione di anno solare che precede l'entrata in vigore della variante del PGT.

ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è valida per tre anni, 2014 -2015 -2016, salvo che, prima del termine, intervenga eventuale variazione urbanistica riguardante l'area interessata operata dal PGT. È fatta salva la possibilità di concordare modifiche tra le parti nel periodo di vigenza della convenzione.

ART. 4 - SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della ditta "4010 DI BIANZANI STEFANO ".

La presente è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Manerbio, li _____

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Manerbio
La Responsabile dell'Area Servizi alla Persona
dott.ssa Marina Staurenghi

La ditta "4010 DI BIANZANI STEFANO "
sig. Bianzani Stefano